



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione quarta penale

Nella seguente composizione:

Dott. Maria Luisa Balzarotti
Dott. Orsola De Cristofaro
Dott. Carmela D'Elia

Presidente
Giudice
Giudice

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulla richiesta di esclusione della parte civile Agenzia della Entrate come costituita nei confronti della Milano Logistica S.p.A., formulata all'udienza del 13 maggio 2008;
sentite le parti;

premesse

— che la questione relativa all'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti di un ente chiamato a rispondere in relazione al reato della persona fisica ai sensi del D.Lvo 8 giugno 2001 n. 231 è ampiamente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza;
— che la giurisprudenza di merito si è più volte pronunciata sposando entrambe le soluzioni;
— che la lettura congiunta dei precedenti giurisprudenziali in materia consente di enucleare la totalità degli argomenti addotti a sostegno di ciascuna delle opposte tesi;
— che il Tribunale ritiene che argomenti di ordine letterale e di ordine sistematico militino a favore dell'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti chiamati a rispondere ex D.Lvo 321/2001;

rilevato

— innanzitutto che il combinato disposto degli artt. 74 e cpp e 185 cp prevede che ai fini delle restituzioni e del risarcimento del danno la legittimazione attiva spetta al danneggiato dal reato (o ai suoi successori universali), mentre quella passiva spetta all'imputato ed al responsabile civile, ossia ai soggetti che in base alle leggi civili, devono rispondere per il fatto del colpevole;
— che presupposti della costituzione di parte civile sono da un lato, la commissione di un reato, dall'altro l'esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale quale conseguenza diretta ed immediata dal reato, ed infine la sussistenza di una responsabilità disciplinata dalla normativa civilistica in capo ad un soggetto diverso dal colpevole;
— che l'ente "imputato" nel processo penale ai sensi del citato decreto legislativo non è né l'autore del reato (posto che esso deve rispondere della particolare figura di illecito amministrativo introdotta dalla recente normativa), né soggetto che sulla base di tale normativa può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto del colpevole;
— che nel nuovo corpus normativo il legislatore esplicitamente definisce la responsabilità dell'ente come "responsabilità amministrativa", accertata la quale non vi è spazio, proprio sulla base degli

artt. 185 cp e 74 cpp, per una condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, in quanto l'ente non è l'autore di un reato, ma di un comportamento differente e ben distinto dal primo;

- che tale assunto si fonda principalmente sul disposto degli artt. 5 e 6 del citato decreto, laddove si individuano i soggetti che, commettendo il reato, fanno scattare la responsabilità dell'ente, nonché gli oneri a carico di quest'ultimo al fine di evitare la condanna;
- che una responsabilità civile per il fatto costituente reato può sussistere in capo all'ente, sulla base del tradizionale istituto del responsabile civile, disciplinato dal codice di procedura penale dagli artt. 83 e ss. cpp;
- che, passando all'esame specifico della disciplina approntata dal D.Lvo 231/2001 può affermarsi che esso non prevede, né mai richiama, l'istituto della costituzione di parte civile;
- che sotto questo profilo l'art. 54 del citato decreto in materia di sequestro conservativo prevede che tale misura cautelare possa essere richiesta dal solo pubblico ministero a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria, richiamando il quarto comma dell'art. 316 cpp e non i commi 2 e 3 di tale articolo, relativi appunto al sequestro conservativo in favore dei crediti della parte civile;
- che l'art. 27 del D.Lvo 231/2001 stabilisce che l'ente risponde, con il suo patrimonio o con il fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, omettendo dunque ogni riferimento al danno risarcibile;
- che l'art. 69 del medesimo decreto legislativo prevede che, in caso di condanna, il giudice applica all'ente le sanzioni stabilite dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali: manca dunque ogni riferimento al risarcimento del danno laddove, al contrario, il codice di procedura penale predispone, agli artt. 538 e ss., una articolata normativa in tema di decisione sulle questioni civili;
- che in tema di archiviazione l'art. 58 D.Lvo 231/2001 non contiene alcuna disposizione in materia di avviso alla persona offesa, come invece stabilito dall'art. 408 co. 2 cp, privando così quest'ultima (che è frequentemente anche danneggiata dal reato) di ogni potere di intervento nel caso in cui il pubblico ministero si sia risolto a presentare richiesta di archiviazione;
- che inoltre l'art. 61 co. 2, nell'elencare il contenuto del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'ente, non menziona in alcun modo parti diverse da quest'ultimo, laddove, al contrario, l'art. 429 co. 1 lett. a) cpp stabilisce che, oltre le generalità dell'imputato, il decreto deve anche indicare quelle delle altre parti private;
- che altresì l'art. 59 del D.Lvo 231/2001 prevede, attraverso il rinvio all'art. 405 cpp, che l'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero nei confronti dell'ente (denominata "contestazione dell'illecito amministrativo") deve contenere gli elementi identificativi dell'ente stesso, l'enunciazione in forma chiara e precisa del "fatto" che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, l'indicazione del "reato" da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova;
- che dunque, accanto all'eloquente omissione di ogni riferimento alla persona offesa (presente invece nella corrispondente disciplina del codice di procedura penale all'art. 417 cpp) troviamo una massimamente significativa distinzione tra "comportamento —non reato" addebitabile all'ente e "comportamento—reato" addebitabile alla persona fisica imputata;
- che infine nella sezione seconda del capo III dedicata dal decreto 231/2001 a "soggetti, giurisdizione e competenza" non vi è alcuna menzione della parte civile, a differenza di quanto avviene nel libro I del codice di procedura penale, parimenti dedicato ai soggetti del procedimento, che disciplina la parte civile negli artt. 74 e ss.;
- che questi persuasivi dati letterali, soprattutto se valutati nel loro complesso, non possono dirsi superati dal generico richiamo, contenuto nell'art. 34 del decreto 231/2001 alle disposizioni processuali penali "in quanto compatibili": la valutazione di compatibilità richiesta dal legislatore non può invero prescindere, in materia di costituzione di parte civile, dall'assoluto silenzio normativo circa tale soggetto del processo e dalla constatazione che uno dei più penetranti istituti posti a tutela degli interessi civili, vale a dire il sequestro conservativo, è esplicitamente escluso dal

disciplina introdotta nel 2001, di guisa che sembra potersi concludere che una valutazione di compatibilità nel caso di specie sia stata già compiuta, e con esiti negativi, dallo stesso legislatore;

osservato

— in chiusura che, volendo ammettere la possibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, occorrerebbe peraltro chiedersi quali danni, ulteriori rispetto a quelli prodotti dal reato, l'illecito amministrativo attribuito al soggetto collettivo sia in grado di determinare, in quanto solo per il risarcimento di questi ultimi può ammettersi l'esperimento di tale azione civile;

— che sotto questo profilo la risposta non pare essere fornita da chi propende per la soluzione affermativa al quesito che ci occupa, tanto che si avverte l'esigenza di evitare che il giudice giunga ad una sostanziale duplicazione del risarcimento;

— che la limitazione delle pretese risarcitorie nell'ambito del processo penale ai soli danni riferibili al reato appare senza dubbio imposta dalla disciplina contenuta negli artt. 1223 e 2056 c.c. secondo i quali il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta dell'illecito;

ritenuto

che pertanto l'eccezione presentata dalla Milano Logistica S.p.A. debba essere accolta, con esclusione della costituzione di parte civile effettuata nei suoi confronti dall'Agenzia Delle Entrate e disporsi, come da richiesta di quest'ultima, la citazione con separato decreto della Milano Logistica S.p.A. in qualità di responsabile civile;

P.Q.M.

Visti gli artt. 80 cpp, 1 ss. D.Lvo 8 giugno 2001 n. 231

ordina

l'esclusione della parte civile Agenzia delle Entrate limitatamente alla costituzione effettuata nei confronti di Milano Logistica S.p.A..

Milano 10.6.2008

Il Presidente

I giudici